

Criteri e modalità di rilascio di autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per esercizi di vicinato e medie strutture che si collocano all'interno di centri e complessi commerciali



COMUNE DI PORDENONE

**CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA, NONCHE' PER ESERCIZI DI
VICINATO E MEDIE STRUTTURE CHE SI COLLOCANO
ALL'INTERNO DI CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI.**

CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Obiettivi e finalità

La presenza di attività commerciali in un determinato territorio risponde a tre obiettivi fondamentali:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, ovvero della popolazione residente o fluttuante in un certo bacino commerciale;
- produrre reddito per l'imprenditore che svolge l'attività commerciale;
- produrre valore aggiunto per il territorio oltre a creare occupazione e reddito per i lavoratori dipendenti.

Per le funzioni molteplici che il commercio assolve, la localizzazione, i caratteri organizzativi e le dotazioni infrastrutturali e di servizi delle strutture commerciali assumono un ruolo fondamentale nel determinare la qualità del servizio ed il successo economico di un'attività, specie in un periodo come quello attuale in cui la concorrenza interna ed esterna al settore si va accentuando.

I presenti Criteri sono stati redatti nel rispetto dei seguenti principi:

- libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
- tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell'approvvigionamento e del servizio sul territorio;
- salvaguardia e crescita professionale dei lavoratori occupati sia delle piccole e medie imprese con il concorso delle parti sociali e degli enti bilaterali istituiti dalle stesse (parti sociali);
- sviluppo della rete distributiva comunale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche al fine del contenimento dei prezzi in coerenza con le tendenze evolutive socio-economiche;
- riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- salvaguardia e tutela del servizio commerciale nelle aree urbane, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione del servizio.

I presenti Criteri perseguono le seguenti finalità:

- armonizzazione dell'evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
- assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario con gli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione dell'offerta;
- valorizzazione del ruolo del commercio promuovendo la capacità di competere con i sistemi distributivi degli altri Comuni della Regione;
- contenimento dei fenomeni di ulteriore saturazione delle aree comunali a più forte concentrazione commerciale e dei processi di ulteriore depauperamento del tessuto commerciale delle aree territoriali più deboli.

Nella predisposizione dei presenti Criteri si è tenuto conto dei seguenti presupposti:

- recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;
- prescrizioni urbanistiche vigenti;
- caratteristiche delle infrastrutture viarie;
- struttura della rete distributiva;
- assetti insediativi ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
- tendenze evolutive socioeconomiche ed insediative;

ed, in particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
- commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri determinati dal Regolamento di esecuzione della L.R. 8/99 per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio;
- numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

I presenti Criteri vogliono garantire ed armonizzare le esigenze locali territoriali per un equilibrato sistema commerciale.

ARTICOLO 2 – Generalità e durata

Il Comune con il presente strumento:

1. individua gli ambiti programmazione commerciale comunale;
2. individua le aree in cui il P.R.G.C. consente l'insediamento di medie e grandi strutture;
3. effettua la delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici e delle aree soggette a regime vincolistico e individua le aree soggette a nuovo insediamento e a recupero e riqualificazione urbanistico-commerciale;
4. fissa i parametri che consentono l'allocazione delle nuove strutture.

I criteri di localizzazione sono differenziati sulla base di:

- settore merceologico;
- tipologia di struttura commerciale (esercizio singolo, centro, complesso, parco commerciale)
- superficie di vendita;
- zonizzazione di P.R.G.C.

La strumentazione definisce la “compatibilità” tra le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base a: settore merceologico, tipologia, superficie di vendita), e le caratteristiche urbanistico - edilizie delle aree di attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali.

La programmazione comunale ha la durata prevista dalla legge e resta efficace fino all'entrata in vigore della nuova normativa.

ARTICOLO 3 - Oggetto

I presenti Criteri disciplinano, in attuazione della L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al Decreto del Presidente della Regione n. 0138 del 21.05.2003 con cui è stato approvato il "Regolamento di esecuzione degli artt. 7 e 8 della L.R. 8/99", modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 782 del 15.4.2005 in seguito all'approvazione del Piano della Grande Distribuzione avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 15.4.2005, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita maggiori, nonché per esercizi di vicinato e medie strutture minori, nei casi previsti dal Decreto.

Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri, si rinvia alle norme vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

ARTICOLO 4 - Definizioni

Ai fini dei presenti Criteri si intendono:

1. per "**Legge**", la L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e per "**Decreto**" il Decreto del Presidente della Regione n. 0138 del 21.05.2003, così come integrato e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Piano della Grande Distribuzione;
2. per "**commercio al dettaglio**", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; ai sensi dell'articolo 1 del Decreto 0138/Pres.; l'attività può essere anche "**stagionale**", intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti all'attività annuale; l'attività può essere anche "**temporanea**" intendendosi l'attività esercitata per un periodo di tempo non superiore ai 59 giorni nel corso dell'anno; nel caso di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni autorizzate purchè svolti su aree private, data la temporaneità e l'occasionalità della fattispecie l'esercizio dell'attività è ammesso anche in siti e luoghi non aventi destinazione commerciale ma comunque che rispettino le condizioni di sicurezza ed igienicità; l'attività temporanea è ammissibile previa denuncia d'inizio attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e morali;
3. per "**esercizi di vendita al dettaglio di vicinato**", quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge e Decreto), in ragione della superficie di vendita;
4. per "**esercizi di vendita al dettaglio di media struttura minore**", quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge e Decreto), in ragione della superficie di vendita;

5. per “**esercizi di vendita al dettaglio di media struttura maggiore**”, quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge e Decreto), in ragione della superficie di vendita;
6. per “**centro commerciale al dettaglio**” un insieme di più distinti esercizi al dettaglio concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente (accessi, traffico, parcheggi, spazi e servizi comuni, servizi ad uso collettivo) in cui la prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali (pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, rivendita tabacchi, attività di artigianato di servizio, terziario commerciale, paracommerciale, direzionale di servizio, ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidi medico/farmaceutico/veterinario e simili, biglietterie, agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, ecc.) incluse le attività di svago e di intrattenimento, sportive e per il tempo libero, con esclusione dell’attività di vendita all’ingrosso, di superficie complessiva pari o superiore a quella prevista dalla normativa di riferimento (Legge e Decreto);
7. per “**complesso commerciale**”, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali (pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, rivendita tabacchi, attività di artigianato di servizio, terziario commerciale, paracommerciale, direzionale di servizio, ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidi medico/farmaceutico/veterinario e simili, biglietterie, agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, commerciale all’ingrosso, ecc.), incluse le attività di svago ed intrattenimento, sportive e per il tempo libero, di superficie complessiva pari o superiore a quella prevista dalla normativa di riferimento (Legge e Decreto);
8. per “**concentrazione in una media struttura**”, il conferimento di preesistenti ed attivati esercizi commerciali in una unica media struttura di medesima titolarità, ai fini dell’apertura o dell’ampliamento della struttura medesima;
9. per “**denuncia preventiva**” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge, la denuncia di inizio attività, disciplinata dalla normativa vigente in materia, che deve contenere, in particolare, la dichiarazione da parte dell’operatore di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima;
10. per “**superficie di vendita di un esercizio al dettaglio**”, l’area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell’area interna ed esterna adibita a deposito dei carrelli;

11. per “**superficie di vendita a cielo libero nelle attività svolte totalmente o parzialmente a cielo libero**”, il 20% della superficie alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella destinata a mostra o ad esposizione di merce; la superficie di vendita a cielo libero s'intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici;
 12. per “**superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale**”, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale;
 13. per “**superficie coperta complessiva**” si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche magazzini, uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi ecc., come somma dei singoli piani qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, con esclusione delle sole pensiline, sporti di gronda e aggetti a tutela del fabbricato, delle vetrine e a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
 14. per “**zone commerciali di allocazione della media struttura maggiore**”, quelle consentite dallo strumento urbanistico ovvero nelle aree specificatamente individuate;
 15. per “**contingente di autorizzazioni di media struttura maggiore**”, il numero di nuove autorizzazioni suddivise per settore merceologico, calcolate secondo l'allegato B del Decreto;
 16. per “**locali storici**” quelli con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale; l'effettiva anzianità dell'esercizio prescinde dalla titolarità.
- Ai soli fini urbanistici, si definiscono anche le ulteriori definizioni:
17. per “**galleria commerciale**” s'intende un insieme di più distinti esercizi al dettaglio in cui la destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi, aventi superficie coperta complessiva inferiore a 1.500 ma superiori a 400 mq.; in tale fattispecie, pur caratterizzandosi l'insediamento per attrattività unitaria nei confronti degli utenti, non vi è una gestione economica unitaria dell'intervento immobiliare; per tali fattispecie le presenti disposizioni si applicano con riferimento ai singoli esercizi in rapporto alla tipologia individuale di ciascuno;
 18. per “**centro commerciale naturale**” s'intende una sequenza di esercizi commerciali che si affacciano in prevalenza su vie o piazze, le cui autorizzazioni amministrative sono separate e indipendenti. Le concessioni/autorizzazioni edilizie vengono rilasciate separatamente ed autonomamente per ciascuna o più attività.
 19. per “**parco commerciale**” s'intende un insieme di più centri o complessi commerciali o di strutture edilizie in ciascuna delle quali è presente un (o più di uno) esercizio commerciale per i quali sia evidente l'appartenenza ad un'unica area urbanistica, anche se derivante da piani attuativi distinti nel tempo. Il riconoscimento di parco commerciale consente l'attivazione e/o l'utilizzo di servizi comuni (accessibilità carrabile e ciclopedonale, parcheggi, verde, servizi

collettivi, ecc.). La superficie di vendita complessiva è la somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al parco commerciale stesso. A titolo esemplificativo le attività consentite all'interno del "parco commerciale" oltre al commerciale al dettaglio in forma prevalente sono anche marginalmente: pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, rivendita tabacchi, attività di artigianato di servizio (estetiste, parrucchieri, calzolai, lavanderie, ecc.) terziario commerciale, paracommerciale, direzionale di servizio (punto banca, agenzie d'affari, ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidio medico/farmaceutico/veterinario e simili, biglietterie, agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, ecc.), commerciale all'ingrosso (tale destinazione è esclusa del centro commerciale), alberghiera e ricettivo complementare, impianti sportivi, per il tempo libero e ricreativi privati; nell'area è ammesso l'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti nel rispetto delle condizioni di cui ai "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2005;

ARTICOLO 5 – Ambito di applicazione

I presenti Criteri non si applicano alle fattispecie di cui all'art. 4 della Legge.

ARTICOLO 6 – Determinazione del contingente

La determinazione del contingente è stata effettuata secondo i parametri di cui all'allegato B del Decreto. Il calcolo ha prodotto i seguenti indici numerici:

ALIMENTARE			
CATEGORIE	UNITA'	COEFFICIENTE	N. ESERCIZI
Abitanti residenti nel Comune	51.008	0,00022	11,22
Abitanti residenti nei Comuni entro i 15 chilometri	120.686	0,0000016	0,19
Presenze turistiche	118.856	0,00000000082	0,00
TOTALE			11,41
Arrotondamento all'unità superiore			12,00
Numero unità esistenti			9,00
TOTALE NETTO			3,00
NON ALIMENTARE			
CATEGORIE	UNITA'	COEFFICIENTE	N. ESERCIZI
Abitanti residenti nel Comune	51.008	0,00055	28,05
Abitanti residenti nei Comuni entro i 30 chilometri	369.855	0,0000048	1,78
Presenze turistiche	118.856	0,00000000075	0,00
TOTALE			29,83
Arrotondamento all'unità superiore			30,00
Numero unità esistenti			12,00
TOTALE NETTO			18,00

Il contingente disponibile alla data di adozione dei presenti Criteri, a seguito delle detrazioni delle attività esistenti ed operanti, da allocare nel territorio comunale, è

pari a n. 3 medie strutture maggiori per il settore alimentare e n. 18 medie strutture maggiori per il settore non alimentare.

Si evidenzia che nel caso di “strutture miste” il contingente va detratto da entrambi i settori merceologici.

Nell'allegato A sono riportate le strutture esistenti alla data di approvazione dei presenti Criteri.

La disponibilità numerica di autorizzazioni per media struttura maggiore distinta per settore merceologico dovrà essere costantemente aggiornata in ragione degli eventi che ne determinano una modifica, e precisamente:

1. nuove aperture;
2. aggiunta di settore merceologico;
3. ampliamento di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto;
4. cessazione, anche dovuta a revoca, decadenza o rinuncia;
5. riduzione di superficie che ridefinisca la struttura da media maggiore in media minore o vicinato;
6. l'ampliamento della superficie che riqualifichi sempre la media struttura maggiore come grande struttura di vendita.

Per le finalità di cui al comma 2 del Decreto il Comune ha l'obbligo di comunicare all'Osservatorio regionale del Commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli esercizi di vicinato.

ARTICOLO 7 - Classificazione delle medie strutture di vendita e degli esercizi di vicinato

Gli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato e media struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

- a) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
- b) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
- c) Strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto); in quest'ultimo caso nell'autorizzazione va indicata la superficie di vendita autorizzata per ogni singolo settore, restando comunque nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita, come previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto.

Oltre ai settori merceologici suindicati, nel rispetto delle condizioni della legge, a norma dell'art. 3 della Legge viene istituito:

- un settore merceologico speciale, per gli esercizi di vicinato singoli, per gli esercizi notturni;
- un raggruppamento merceologico per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo, non soggetto al limite contingenziale da insediarsi all'interno dell'area definita “*di valorizzazione commerciale del centro città*”.

Il settore non alimentare, ai fini del coordinamento della programmazione commerciale con gli aspetti urbanistici ed edilizi e di funzionalità dell'assetto viario in relazione all'insediamento, è suddiviso in:

- non alimentare a basso impatto;
- non alimentare ad alto impatto.

La definizione di attività a basso impatto è correlata alla frequenza di acquisto ed alla necessità di vaste superfici di vendita/esposizione, riferite alla merceologia offerta.

Si possono definire attività di basso impatto quelle di vendita di:

1. macchine, articoli tecnici e attrezzature per il giardinaggio, l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
2. materiale elettrico, articoli per il riscaldamento, articoli per impianti idraulici, a gas;
3. colori e vernici, carte da parati;
4. mobili;
5. legnami;
6. ferramenta ed utensileria;
7. articoli per l'edilizia compresi articoli igienico/sanitari;
8. auto, caravan, autoarticolati, autocarri, moto;
9. nautica;
10. piscine;
11. vivai

ed attività similari.

Solo alle attività non alimentari, a vasta superficie di vendita/esposizione a basso impatto, è consentito l'utilizzo parziale o totale della superficie di vendita a cielo libero secondo le modalità di calcolo di cui al precedente articolo 5.

La definizione a vasta superficie di vendita/esposizione a basso impatto deriva dai disposti di cui al D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8 - Modello territoriale comunale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto, il territorio del Comune di Pordenone è inquadrato nell'ambito del Bacino sovracomunale n. 8¹.

ARTICOLO 9 – Ambiti di programmazione commerciale

Agli effetti dei presenti Criteri il Comune individua i seguenti ambiti/aree di programmazione commerciale rappresentati nella tavola P2:

1. area di valorizzazione commerciale del centro città;
2. area di alta strategicità commerciale;
3. area di alta valenza commerciale;
4. area di razionalizzazione e valorizzazione del sistema commerciale;
5. area di razionalizzazione del sistema commerciale e produttivo misto;

¹ Il Bacino sovracomunale n. 8 comprende i Comuni dei mandamenti di PORDENONE (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di SACILE (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo), e di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone).

6. aree per nuovi insediamenti.

Sono riconfermate le zone Hc previste dal P.R.G.C. vigente e viene riconosciuta la zona HC di attrattività regionale (parte già esistente nel P.R.G.C., parte definita quale zona H2 e parte zona E5) secondo quanto stabilito dal Piano Regionale della Grande Distribuzione.

Il dimensionamento delle diverse tipologie della funzione commerciale deve essere conforme alla strumentazione urbanistica.

L'Amministrazione può promuovere "progetti di valorizzazione commerciale" e "programmi integrati" per la rivitalizzazione della rete distributiva.

ARTICOLO 10 - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio

Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio deve essere effettuata in locali distinti e separati, e dotati di accessi per il pubblico distinti; Sono ammesse porte di comunicazione interna, ma non accessibili al pubblico.

L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso è ammesso per la vendita dei prodotti non alimentari, a vaste superfici e di basso impatto, indicate all'art. 7, punti 2-3-5-6-7.

ARTICOLO 11 - Norme per i centri/complessi commerciali

Le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro o complesso commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le procedure di legge.

Il centro o complesso commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni (parcheggi, servizi ad uso collettivo, ecc.) funzionali che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.

La sola presenza di unitarietà del sistema di traffico (con riferimento ai soli accessi e viabilità carrabile) non integra nel caso del:

- complesso commerciale la fattispecie di "*edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro*";
- del centro commerciale la fattispecie "*progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente*".

L'autorizzazione rilasciata al centro o complesso nel suo insieme ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra tipologie e settori merceologici. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi. Il promotore e gli esercenti devono essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività.

Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzati gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture presenti all'interno.

Il Comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l'inserimento di operatori commerciali locali nel centro/complesso commerciale.

Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno sono soggette ad autorizzazione, purchè rimanga invariata la superficie di vendita complessiva e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.

Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita.

All'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita è libero.

Sono sempre autorizzati i trasferimenti e gli ampliamenti che avvengono all'interno nelle ipotesi indicate ai due commi precedenti, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 12 – Autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione:

1. l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, la concentrazione, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita maggiori;
2. l'allocazione di esercizi di vicinato e medie strutture minori all'interno di complessi e centri commerciali;
3. i casi descritti al successivo art. 19;
4. la proroga della sospensione di una media struttura; la suddetta proroga può essere richiesta al Comune nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore almeno 30 giorni prima della scadenza della sospensione;
5. la proroga dell'attivazione di una media struttura; la suddetta proroga può essere richiesta al Comune nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per l'attivazione;
6. l'esercizio di una media struttura di vendita venutosi a creare per riduzione della superficie di una grande struttura di vendita specificato al successivo art. 20.

ARTICOLO 13 - Denuncia di inizio attività

Sono soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività:

1. l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture minori;
2. il subingresso per atto tra vivi o a causa di morte nelle medie strutture di vendita preesistenti, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e la reintestazione al termine della gestione;

3. l'attività di vendita al dettaglio, definita "attività temporanea", esercitata per un periodo di tempo non superiore ai 59 giorni nel corso dell'anno;

ARTICOLO 14 - Comunicazione

Sono soggette a comunicazione:

1. la modificazione dell'attività di una media struttura da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale; tale comunicazione deve essere inoltrata all'Amministrazione entro 10 giorni dal momento dell'intervenuta variazione;
2. la riduzione della superficie di vendita di una media struttura;
3. la sospensione dell'attività di una media struttura, da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di 30 giorni; tale sospensione non può superare i dodici mesi;
4. la cessazione dell'attività di una media struttura di vendita, da effettuarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa; in caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve fare la comunicazione nel termine di 30 giorni solo nel caso in cui la denuncia preventiva prevista per il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali venga presentata dopo 30 giorni; in caso di chiusura definitiva dell'attività, alla comunicazione di chiusura devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia;
5. la riduzione della superficie di vendita di una media struttura maggiore che deve essere inoltrata al Comune entro 10 giorni a decorrere dalla data di effettivo utilizzo dell'area ridotta.

CAPO SECONDO – SISTEMA AUTORIZZATORIO

ARTICOLO 15 - Requisiti soggettivi

L'attività commerciale di media struttura può essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5 della Legge. In caso di impossibilità di gestione diretta del titolare o del legale rappresentante in caso di società, l'attività deve essere condotta per mezzo di un preposto appositamente nominato dal titolare o dal legale rappresentante, purchè anch'egli in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5 della Legge.

ARTICOLO 16 - Sistema autorizzatorio

La documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di vendita maggiori, ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico, concentrazione è quella elencata nei modelli appositamente predisposti dal Comune.

Le domande e le denunce relative alle medie strutture di vendita da insediarsi o insediate nel territorio del Comune di Pordenone devono contenere tutti i dati identificativi dell'iniziativa, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge.

L'iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.

L'attivazione dell'esercizio di media struttura maggiore deve essere comunicato, preferibilmente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax, o comunque in altra forma purché scritta, entro 10 giorni dall'avvenuto inizio.

ARTICOLO 17 - Attività istruttoria

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande di autorizzazione o le denunce preventive relative alle attività di media struttura di vendita, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda/denuncia quella di arrivo al Protocollo del Comune della domanda/denuncia completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall'Ufficio competente.

Qualora la domanda/denuncia risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio, entro 15 giorni dalla data di registrazione della domanda/denuncia al Protocollo Generale del Comune, invita il richiedente, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni.

In caso di mancato invio della documentazione mancante entro il termine indicato al punto precedente, la domanda si intenderà tacitamente ritirata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato nei seguenti termini:

- nel caso di denuncia, entro 60 giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo Generale;
- nel caso di domanda completa di tutti i suoi elementi entro 90 giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo Generale;
- nel caso di domanda incompleta, entro 90 giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale della documentazione presentata a suo completamento.

Per le denunce di inizio attività si segue la normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

ARTICOLO 18 – Criteri per l'insediamento, modalità di assegnazione e domande concorrenti

L'Amministrazione Comunale ha sviluppato gli ambiti di programmazione commerciali richiamati all'art. 9, sulla base delle indagini effettuate e dei seguenti criteri guida:

- collocazione del contingente in coincidenza con i punti forti di accesso alla città e su assi importanti della viabilità;
- aree di sviluppo futuro dal punto di vista dell'insediabilità residenziale;
- recupero, riqualificazione e riconversione di strutture "non residenziali";
- zone investite da nuove infrastrutture;
- aree da rivitalizzare con insediamenti plurifunzione.

In via prioritaria parte del contingente (n. 1 media struttura maggiore mista e n. 6 medie strutture maggiori non alimentari) viene assegnato agli ambiti di programmazione commerciale secondo la proposta pianificatoria riportata in cartografia. Qualora entro 6 mesi dall'approvazione dei presenti criteri, detta ipotesi non trovi riscontro da parte degli operatori, detto contingente potrà essere allocato in altre aree. Nel caso siano presentate al Comune più domande concorrenti per medie strutture di vendita, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità di assegnazione delle relative autorizzazioni:

- a) allocazione delle medie strutture maggiori miste all'interno del centro città e con priorità nell'area definita di "alta valenza commerciale", in un ambito strategico da riconvertire dal "direzionale" a "più funzioni";
- b) ubicazione che dimostri il contenimento degli impatti commerciali, ambientali ed urbanistici;
- c) domande che prevedano la concentrazione di esercizi esistenti e che prevedano il reimpiego del 100% del personale occupato nelle attività da concentrare (garantito da una apposita commissione, con poteri di verifica e di segnalazione sanzionatoria, composta da organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e rappresentanti del comune);
- d) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti, anche per concentrazione;
- e) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture.

Nel caso in cui sia verificato il mancato rispetto del requisito del reimpiego di cui al punto c) l'Amministrazione provvederà a revocare l'autorizzazione rilasciata ed ad assegnare il contingente relativo ad altro richiedente l'autorizzazione.

A parità di condizioni si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Nel rispetto degli ambiti di programmazione commerciale, e secondo quanto stabilito dal PRGC, viene inoltre riservata una quota residuale da utilizzarsi successivamente, dopo una verifica del mercato di:

- n. 1 media struttura maggiore mista;
- n. 6 medie strutture maggiori non alimentari;

per futuri insediamenti da assegnare prioritariamente con bando di evidenza pubblica secondo le modalità ed i termini che verranno stabiliti nel bando stesso.

ARTICOLO 19 - Autorizzazioni in deroga

In deroga ai criteri stabiliti è consentito il rilascio di :

- a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno 500 metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione; l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;
- b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Relativamente al criterio indicato alla lettera a) si individua in Torre Nord l'ambito in cui consentire l'applicazione della deroga.

ARTICOLO 20 - Contingente in soprannumero

La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura. L'esercizio di media struttura maggiore eventualmente formatosi viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non va computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture maggiori e va riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura maggiore.

ARTICOLO 21 - Revoca delle autorizzazioni

I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita di media struttura sono revocati nei casi in cui il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un (1) anno dalla data del rilascio, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici (12) mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 2, della Legge ovvero qualora, alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima, non riattivi l'esercizio commerciale;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della Legge;
- d) sia recidivo nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

E' disposta la chiusura delle medie strutture e degli esercizi di vicinato di cui al comma 2 bis dell'art. 7 della Legge per le violazioni di cui alle lettere b), c), d) del comma 1 del presente articolo. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un

nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei (6) ed un massimo di dodici (12) mesi.

ART. 22 - Ampliamento delle medie strutture di vendita

L'ampliamento di una media struttura minore esistente oltre la superficie massima prevista per detta fattispecie, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è autorizzato in deroga alla disponibilità di contingente.

L'ampliamento di una media struttura minore esistente oltre la superficie prevista per detta fattispecie, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura maggiore.

L'ampliamento oltre la superficie prevista per medie strutture minore, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è sempre autorizzato, in deroga alla disponibilità di contingente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovracomunale n. 8.

ARTICOLO 23 - Riduzione di superficie

La riduzione di superficie di vendita di una media struttura deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni a decorrere dalla data di effettivo utilizzo dell'area ridotta. La riduzione di superficie di vendita deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.

Si possono verificare, in caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura maggiore, due fattispecie:

- a) in questa fattispecie si verifica una riduzione della superficie di vendita, ma si rimane pur sempre nell'ambito di una media struttura di vendita maggiore: in questo caso deve essere ritirata l'autorizzazione preesistente e rilasciata una nuova autorizzazione contenente l'indicazione della superficie della nuova struttura di vendita; non si verifica in questo caso nessuna modifica del contingente;
- b) in questa fattispecie, per effetto della riduzione si viene a creare una struttura di vendita media minore: in questo caso l'autorizzazione rilasciata precedentemente per la media struttura maggiore va restituita al Comune e viene fatta dagli uffici la conclusione del procedimento; il verificarsi di questa fattispecie determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per media struttura.

ARTICOLO 24 - Concentrazioni

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media struttura di vendita maggiore, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da Comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino sovracomunale n. 8.

La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune.

Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a denuncia preventiva, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

ARTICOLO 25 - Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media struttura maggiore, anche senza modifiche di superficie, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione.

ARTICOLO 26 - Trasferimento di sede

I trasferimenti di sede della medie strutture maggiori devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8 del Decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 27.

I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.

Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede in tutto il territorio comunale delle medie strutture di vendita minori, nel rispetto delle previsioni di P.R.G.C.

CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

ARTICOLO 27 - Compatibilità della destinazione urbanistica

L'insediamento degli esercizi di vicinato, della media struttura di vendita minore o maggiore, oltre che nelle zone a destinazione specifica (zone H, H2, H3, HC), è consentito nelle altre zone urbanistiche (di tipo residenziale, turistico, direzionale, miste, ecc.) dove espressamente previsto dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.

ARTICOLO 28 – Correlazione tra titolo edilizio e provvedimento all'esercizio dell'attività commerciale

In conformità al principio di correlazione tra abilitazione edilizia ed autorizzazione commerciale, l'Amministrazione Comunale, ove messa dal privato in condizione di

procedervi, condurrà l'istruttoria delle due pratiche amministrative in maniera contestuale e coordinata. L'avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un insediamento commerciale, non esclude che la relativa autorizzazione commerciale, ricorrendone i presupposti, possa essere negata.

Nessuna autorizzazione commerciale potrà essere rilasciata se già non sussiste o non venga contemporaneamente ottenuto il titolo abilitativo edilizio necessario per legittimare la realizzazione della struttura destinata ad ospitare l'esercizio.

ARTICOLO 29 - Impatto sulla viabilità

Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti di sede, concentrazioni, ampliamenti, aggiunta di settore merceologico, devono prevedere un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare, sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

ARTICOLO 30 - Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali

I parcheggi asserviti alle attività di media struttura di vendita sono determinati secondo le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

In edifici preesistenti aventi destinazione d'uso commerciale alla data del 18.06.2003 non trovano applicazione le prescrizioni di cui al comma precedente in materia di aree da destinare a parcheggi.

ARTICOLO 31 - Aree per le operazioni di carico e scarico merci

Le medie strutture maggiori alimentari e miste devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

Per le medie strutture maggiori alimentari e miste tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

ARTICOLO 32 – Servizi sostitutivi di mensa

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 della L. 25.3.1997 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie strutture di vendita.

Art. 33 - Prescrizioni particolari

I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora tratti di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni

fatti salvi diritti di terzi. Nel caso di parti condominiali, l'istante dovrà corredare la domanda dal verbale di assemblea condominiale che consente l'insediamento dell'attività. In questo caso devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica.

I titolari degli esercizi di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi con vetrinette espositive. Detta fattispecie viene valutata di volta in volta dagli uffici competenti:

- viene concessa se ritenuta consona ed opportuna con il contesto;
- è consentita soltanto se le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono.

Lo spazio occupato è considerato superficie di vendita, nel caso l'autorizzazione sia permanente.

CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 34 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni dei presenti Criteri è sanzionata, ai sensi dell'articolo 37 della Legge, secondo quanto previsto dalla L.R. 17 gennaio 1984 n.1 e, per quanto nella stessa richiamato, dalla L. 24.11.1981 n. 689 e sue modifiche ed integrazioni.

La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 35 e 36 della Legge, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da 1.600,00 euro a 10.000,00 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Comune dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.

In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione.

Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

Per le violazioni di quanto prescritto all'art. 7, comma 1, lett. C), del presente documento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.600,00 a 10.000, 00 euro.

CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 35 - Entrata in vigore

Criteri e modalità di rilascio di autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per esercizi di vicinato e medie strutture che si collocano all'interno di centri e complessi commerciali

I presenti Criteri entreranno in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione divenuta esecutiva con la quale sono stati approvati.

ARTICOLO 36 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presenti Criteri ed attinente alle attività delle medie strutture di vendita, si rinvia alla Legge regionale 19.4.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, al suo Regolamento di esecuzione ed alla Legge regionale 8.8.1997 n. 27.

Criteri e modalità di rilascio di autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per esercizi di vicinato e medie strutture che si collocano all'interno di centri e complessi commerciali

ALLEGATO - A
ATTIVITA' DI MEDIE STRUTTURE MAGGIORI DI VENDITA ESISTENTI

N.	DITTA	SEDE	ATTIVITA' ALIMENTARE	ATTIVITA' NON ALIMENTARE
1	A&C Discount	Viale Grigoletti	1	1
2	Aspiag Service	Via Montereale	1	1
3	Aspiag Service	Via Udine	1	1
4	CoopCa	Via Tessitura	1	1
5	Coop Consumatori Nordest	Via Nuova di Corva	1	1
6	Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli	Via General Cantore	1	1
7	Coop Consumatori Nordest	Via Ungaresca	1	1
8	Ge.Ma	Viale Treviso	1	1
9	Supermercati Pam	Corso Garibaldi	1	1
A	Friulauto	Viale Venezia		1
B	Linea Motori	Viale Venezia		1
C	General Ricambi Elettrodomestici	Via Udine		1
	TOTALE		9	12

INDICE

CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1 – Obiettivi e finalità	2
ARTICOLO 2 – Generalità e durata	3
ARTICOLO 3 – Oggetto	4
ARTICOLO 4 – Definizioni	4
ARTICOLO 5 – Ambito di applicazione	7
ARTICOLO 6 – Determinazione del contingente	7
ARTICOLO 7 – Classificazione delle medie strutture di vendita	8
ARTICOLO 8 – Modello territoriale comunale	9
ARTICOLO 9 – Ambiti di programmazione commerciale	9
ARTICOLO 10 – Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	10
ARTICOLO 11 – Norme per i centri/complessi commerciali	10
ARTICOLO 12 – Autorizzazione	11
ARTICOLO 13 – Denuncia di inizio attività	11
ARTICOLO 14 – Comunicazione	12
CAPO SECONDO – SISTEMA AUTORIZZATORIO	12
ARTICOLO 15 - Requisiti soggettivi	12
ARTICOLO 16 – Sistema autorizzatorio	12
ARTICOLO 17 – Attività istruttoria	13
ARTICOLO 18 – Criteri per l'insediamento, modalità di assegnazione e domande concorrenti	13
ARTICOLO 19 – Autorizzazioni in deroga	14
ARTICOLO 20 - Contingente in soprannumero	15
ARTICOLO 21 – Revoca delle autorizzazioni	15
ARTICOLO 22 – Ampliamento delle medie strutture di vendita	16
ARTICOLO 23 – Riduzione di superficie	16
ARTICOLO 24 – Concentrazioni	16
ARTICOLO 25 – Aggiunta di settore merceologico	17
ARTICOLO 26 – Trasferimento di sede	17
CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE	17
ARTICOLO 27 – Compatibilità della destinazione urbanistica	17
ARTICOLO 28 – Correlazione tra titolo edilizio e provvedimento all'esercizio dell'attività	17
ARTICOLO 29 – Impatto sulla viabilità	18
ARTICOLO 30 - Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali	18
ARTICOLO 31 – Aree per le operazioni di carico e scarico merci	18
ARTICOLO 32 – Servizi sostitutivi di mensa	18
ARTICOLO 33 – Prescrizioni particolari	18
CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO	19
ARTICOLO 34 – Sanzioni	19
CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE	19
ARTICOLO 35 - Entrata in vigore	19
ARTICOLO 36 – Disposizioni finali	20
ALLEGATO A – Attività di media struttura maggiori di vendita esistenti	21